

**Ai**      **Presidente della Giunta Regione Puglia**  
**Dott. Michele Emiliano**

**Alla**    **Presidente del Consiglio Regione Puglia**  
**Avv. Loredana Capone**

**Ai**      **Signori Consiglieri regionali**

**All'**     **Assessora Pianificazione, Urbanistica,**  
**Ambiente, Paesaggio , ecc,**  
**Avv. A. G. Maraschio**

**Oggetto : RICHIESTA REVOCA ARTT. 2,4,5 DELLA L. R. PUGLIA 30/11/2021, n. 39 : “Modifiche alla legge regionale 31 maggio 1980, n. 56 (Tutela ed uso del territorio), disposizioni in materia urbanistica, modifica alla legge regionale 27 luglio 2001, n. 20 (Norme generali di governo e uso del territorio), modifica alla legge regionale 6 agosto 2021, n. 25 (Modifiche alla legge regionale 11 febbraio 1999, n. 11 “Disciplina delle strutture ricettive ex artt. 5, 6 e 10 della legge 17 maggio 1983, n. 217 delle attività turistiche ad uso pubblico gestite in regime di concessione e delle associazioni senza scopo di lucro” e disposizioni varie) e disposizioni in materia derivazione acque sotterranee”**

I sottoscrittori della presente richiesta di revoca (enti locali, ordini professionali, enti e associazioni culturali e soggetti portatori di interessi pubblici e diffusi, di volontariato e di promozione sociale),

**PREMESSO CHE :**

- il 09 novembre 2021 il Consiglio regionale della Puglia ha approvato la Legge recante “*Modifiche alla legge regionale 31 maggio 1980, n. 56, alla legge regionale 27 luglio 2001, n. 20 , alla legge regionale 6 agosto 2021, n. 25 (Modifiche alla legge regionale 11 febbraio 1999, n. 11) e disposizioni in materia derivazione acque sotterranee*”;
- la Legge n. 39 del 30 novembre 2021, al suo art. 5, incide su una disciplina che la giurisprudenza ha considerato decaduta in virtù dell’approvazione del P.U.T.T. per il Paesaggio. L’art. 51 della L.R. n.56/’80, infatti, al suo primo comma legava la sua validità all’entrata in vigore dei piani territoriali;
- per effetto dell’entrata in vigore del P.U.T.T., pertanto, l’art. 51 non risulta più in vigore e le realizzazioni edilizie in zona agricola sono regolamentate dai PUG comunali, utilizzando i parametri e le disposizioni del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444 e, nello specifico, un indice di fabbricabilità fondiaria massima pari a mc./mq. 0,03;
- l’art. 5 della L.R. approvata il 9.11.2021 dispone l’*Integrazione all’articolo 12 della L.R. n. 20/2001* (“deliberazione motivata del Consiglio comunale che apporta variazioni alle previsioni strutturali del PUG non è soggetta a verifica di compatibilità regionale e provincial, aggiungendo al comma 3 la lettera “e ter” che contempla l’*“incremento dell’indice di fabbricabilità fondiaria fino a 0,1 mc/mq, per gli interventi di cui all’articolo 51 della l.r. 56/1980.”*
- l’elevazione dell’indice di fabbricabilità, disposto dalla legge in oggetto, fino a mc./mq. 0,10, corrisponde, dunque, ad un **incremento pari al 333%**;
- al comma 1 dell’art. 4 la suddetta legge dispone che **l’ampliamento delle attività produttive**”(di cui all’art. 8 del D.P.R. n. 160/2010 e alla Delib. G. R. n. 2332/2018), **“non è soggetto a limitazioni di superficie coperta e di volume”**, mentre al comma 2 del medesimo articolo dispone che **“Gli ampliamenti fino al 20 per cento delle attività produttive di cui al comma 1, non costituiscono variante urbanistica”**;
- l’articolo 2, inoltre, introduce ulteriori - *Modifiche all’articolo 51 della l.r. 56/1980, prevedendo che nelle zone omogenee di tipo “E”, oltre ad interventi di edificazione di nuove costruzioni destinate ad attività produttive dimensionati in funzione delle necessità strettamente correlate con la conduzione dei fondi e la lavorazione dei prodotti agricoli, “ è ammessa la realizzazione, in zona agricola, di nuovi fabbricati qualora gli stessi siano necessari alla conduzione del fondo e all’esercizio dell’attività agricola, ivi comprese le attività connesse a quella agricola”*;

- nessuna precisa definizione e normativa di riferimento viene indicata per quanto riguarda le cosiddette "attività connesse", assunto che le attività per la trasformazione, conservazione e commercializzazione dei prodotti agroalimentari devono trovare insediamento nelle zone urbanistiche destinate ad attività artigianali ed industriali (PIP), mentre per le attività agrituristiche si rileva che, con tale denominazione, talvolta si è realizzata edilizia residenziale secondaria o ricettiva o attività avulse dal contesto produttivo agricolo;
- si deve rilevare, inoltre, che, in relazione agli interventi relativi agli annessi rustici ed ai complessi produttivi agricoli, l'art.9 della L.R. 6/79, già sostituito dall'art. 2, comma 4, L.R. 31 ottobre 1979, n. 66 è stato, infine, modificato dall'art. 1, comma 1, della più recente L.R. 5 luglio 2019, n. 29, disponendo che **"per interventi richiesti a titolo oneroso non è richiesto il rilascio di certificazione dell'Ufficio provinciale dell'Agricoltura"**;

#### CONSIDERATO CHE

- I dati pubblicati dall'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA) insieme alle Agenzie per la protezione dell'ambiente delle Regioni e delle Province Autonome (ARPA/APPA), in un lavoro congiunto di monitoraggio confermano la criticità del consumo di suolo nelle zone periurbane e urbane, *"in cui si rileva un continuo e significativo incremento delle superfici artificiali, con un aumento della densità del costruito a scapito delle aree agricole e naturali. Il consumo di suolo, il degrado del territorio e la perdita delle funzioni dei nostri ecosistemi continuano a un ritmo non sostenibile e, nell'ultimo anno, quasi due metri quadrati ogni secondo di aree agricole e naturali sono stati sostituite da nuovi cantieri, edifici, infrastrutture o altre coperture artificiali. Nell'ultimo anno, le nuove coperture artificiali hanno riguardato altri 56,7 km<sup>2</sup>, ovvero, in media, più di 15 ettari al giorno. Un incremento che rimane in linea con quelli rilevati nel recente passato e fa perdere al nostro Paese quasi 2 metri quadrati di suolo ogni secondo, causando la perdita di aree naturali e agricole. Gli incrementi maggiori, indicati dal consumo di suolo netto in ettari dell'ultimo anno, sono avvenuti in Lombardia, che con 765 ettari in più, Veneto (+682 ettari), Puglia (+493), Piemonte (+439), Lazio (+431) ed Emilia Romagna (+425)"*.
- tutti gli studi in corso convergono nel confermare lo stretto legame tra il cambiamento climatico, la qualità ambientale ed il consumo di suolo naturale;

#### RITENUTO, PERTANTO, CHE

- le norme della legge approvata il 9.11.2021 ed indicate in premessa produrrebbero effetti negativi per consumo ed artificializzazione del suolo, aumentata pressione sulle condizioni ambientali, parcellizzazione delle unità produttive agricole, frammentazione del paesaggio, in discontinuità con i suoi valori identitari;
- tali norme pregiudicherebbero, inoltre, la centralità della pianificazione consapevole e realmente partecipata dei territori, che invece sosteniamo debba essere riaffermata, con strumenti previsti dalla L.R. n.20/2001, con gli indirizzi, criteri e orientamenti definiti dal D.R.A.G. per la formazione, il dimensionamento e il contenuto dei piani urbanistici generali (PUG), adeguati al PPTR ed in attuazione dello stesso.

#### TUTTO CIÒ PREMESSO, CONSIDERATO E RITENUTO

I sottoscritti chiedono che siano eliminate le norme relative all'edificazione nelle zone agricole di cui agli articoli 2,4,5, e citate in premessa, dal testo complessivo della Legge n. 39/2021 approvata dal Consiglio Regionale della Puglia il 9.11.2021.

**INU Sezione Puglia**

**Italia Nostra Sez. Sud Salento**

**WWF Salento**

**Ordine A.P.P.C. Brindisi**

**Ordine Geologi Puglia**

**Italia Nostra Sez. Foggia**

**Ordine A.P.P.C. Taranto**

**Legambiente Puglia**

**Italia Nostra Sez. Canosa**